

Statuto AGESCI – Documento di lavoro (Moz. 24/2019)

In nero il testo già approvato dal Consiglio Generale.

In rosso le modifiche ritenute necessarie dalla Commissione del Consiglio Generale 2019.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – L'Associazione

1. L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) **APS**, costituitasi in Roma nel 1974 dall'unificazione dell'Agi e dell'Asci, è una Associazione giovanile educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
2. L'Associazione, quale iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana.
3. Nell'azione educativa, l'Associazione realizza il suo impegno politico, al di fuori di ogni legame o influenza di partito e tiene conto dell'operato degli altri ambienti educativi.
4. L'Associazione **persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, non ha alcun fine di lucro; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia.
5. L'Associazione assume la qualifica di rete associativa nazionale, ai sensi dell'art. 41 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da ora in poi denominato **Codice del Terzo settore**, ricorrendone i presupposti.
6. L'Associazione aggiunge alla propria denominazione l'acronimo **APS** o l'espressione per esteso «associazione di promozione sociale» negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – L'Associazione: ambiti di impegno

1. L'Associazione **si occupa**, nel rispetto della normativa vigente, **in via principale**, come attività di **interesse generale** a favore di associati o di terzi, di **educazione**, ai sensi dell'art. 5, c.1, lett. d), Codice del Terzo settore.
2. La realizzazione di tale attività, che identifica in modo proprio l'Associazione, viene perseguita anche attraverso lo svolgimento di attività nei seguenti ambiti:
 - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera e), Codice del Terzo settore;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera i), Codice del Terzo settore;
 - c) formazione extra-scolastica, anche finalizzata al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera l), Codice del Terzo settore;
 - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e di integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettere r) e w), Codice del Terzo settore;
 - e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera v), Codice del Terzo settore;
 - f) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera y), Codice del Terzo settore;
 - g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5, c.1, lettera z), Codice del Terzo settore.
3. In qualità di rete associativa nazionale, l'Associazione svolge attività di monitoraggio e controllo dell'attività dei propri livelli associativi, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica.
4. **In particolare**, l'Associazione (**TOGLIERE F e metterla qui**) opera nel campo della protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme ed ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

5. Nell'ambito della propria proposta educativa, l'Associazione promuove e cura, a livello nazionale e locale, l'edizione di libri, periodici e altre pubblicazioni.
6. **L'Associazione svolge, a tutti i suoi livelli, le attività di interesse generale con l'apporto prevalente dei propri associati volontari.**
7. **L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali, entro i limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.**

Art. 2 bis – Rapporti con associazioni scout internazionali

1. L'AGESCI, in quanto membro della Federazione Italiana dello Scouting (FIS), partecipa all'Associazione Mondiale del Guidismo e dello Scouting femminile (Waggs) e all'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (Wosm) e ne osserva gli statuti e i regolamenti.

Art. 3 – Promessa e Legge

1. L'Associazione chiede ai propri membri di assumere gli impegni proposti dallo scouting ed espressi nella Promessa e nella Legge, così formulate:

Promessa scout

“Con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore di fare del mio meglio:

- per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese;
- per aiutare gli altri in ogni circostanza;
- per osservare la Legge scout”.

Legge scout

“La guida e lo scout:

1. pongono il loro onore nel meritare fiducia;
2. sono leali;
3. si rendono utili e aiutano gli altri;
4. sono amici di tutti e fratelli di ogni altra guida e scout;
5. sono cortesi;
6. amano e rispettano la natura;
7. fanno obbedire;
8. sorridono e cantano anche nelle difficoltà;
9. sono laboriosi ed economi;
10. sono puri di pensieri, parole e azioni”.

2. I membri più giovani dell'Associazione, coccinelle e lupetti, hanno una Promessa e una Legge che esprimono i valori dello scouting in una forma adeguata all'età e sono così formulate:

Promessa lupetto/coccinella

“Prometto, con l'aiuto e l'esempio di Gesù, di fare del mio meglio per migliorare me stesso/a, per aiutare gli altri, per osservare la Legge del branco/cerchio”.

Legge lupetto/coccinella

“Il lupetto/la coccinella pensa agli altri come a se stesso/a.

Il lupetto/la coccinella vive con gioia e lealtà insieme al branco/cerchio”.

3. La Promessa immette nella fraternità mondiale delle guide e degli scout.

Art. 3 bis Patto associativo

1. I soci adulti si riconoscono nella Promessa, nella Legge e nel Patto associativo, documento che esprime la sintesi condivisa delle idee e dei valori che sostengono e motivano la scelta di aderire all'Associazione.

Art. 3 ter – Assenza scopo di lucro

1. **L'Associazione utilizza il proprio patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie al fine del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma quarto.**
2. **L'Associazione applica quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 del Codice del Terzo settore.**

Art. 4 – Gli associati

1. I membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi e il metodo e a essa sono iscritti, sono:
 - a) soci giovani **come definiti all'art. 5;**
 - b) soci adulti **come definiti nell'art. 6.**
2. I soci si censiscono annualmente, secondo le modalità previste dal Regolamento, mediante il pagamento della quota che è rappresentativa dell'appartenenza associativa.
3. **Tutti i soci hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo settore, nelle forme disciplinate nel Regolamento.**
4. Ogni livello territoriale di cui all'art. 11 in cui avviene l'adesione definisce i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità educative proprie dell'associazione.

Art. 5 – Soci giovani

1. I soci giovani sono i bambini/e, ragazzi/e, giovani – nell'arco di età dagli 8 anni, da compiersi entro l'anno scout in corso, ai 20/21 anni – **che vivono, con modalità adeguate alle diverse età, un'esperienza di crescita personale e di fede** ~~vivono la proposta~~ in tre momenti educativi cui corrispondono le Branche:
 - a) Lupetti e Coccinelle,
 - b) Esploratori e Guide,
 - c) Rover e Scolte.

Art. 6 – Soci adulti

1. I soci adulti, **donne e uomini che attuano la loro presenza di servizio nei modi propri dello scautismo realizzando, in quanto membri della Chiesa, la loro vocazione cristiana,** sono:
 - a) i capi;
 - b) gli assistenti ecclesiastici.
2. L'Associazione riconosce i soci adulti sulla base:
 - a) dell'adesione al Patto associativo;
 - b) dell'appartenenza a una Comunità capi o a una struttura associativa.
3. Tutti i soci adulti sono volontari, anche ai sensi degli articoli 17 del Codice del Terzo settore.

[Prevedere una norma generale su iscrizione capi a livelli associativi]

Art.7 – I capi

1. I capi ~~sono coloro che~~ svolgono:
 - a) il servizio educativo rivolto ai soci giovani;
 - b) ogni altro servizio a sostegno dell'attività educativa, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento.
2. L'Associazione riconosce:
 - a) i capi in formazione: coloro che stanno compiendo il percorso formativo;
 - b) i capi con nomina: coloro che hanno conseguito la nomina a Capo dell'Associazione;
3. I capi con nomina possono non svolgere alcun servizio per un periodo limitato di tempo, la cui durata è prevista dal Regolamento.

Art. 9 – Assistenti ecclesiastici

1. Gli assistenti ecclesiastici sono sacerdoti, nell'ordine del presbiterato e dell'episcopato, corresponsabili della proposta educativa dello scautismo fatta dall'Associazione.
2. In relazione al loro incarico gli assistenti ecclesiastici partecipano alla vita delle Comunità capi, condividendone il progetto educativo e alla vita delle unità e dei vari livelli associativi.
3. Gli assistenti ecclesiastici esercitano il mandato pastorale loro affidato e, insieme con gli altri soci adulti, annunciano, celebrano e testimoniano la fede cristiana con le modalità educative e le caratteristiche proprie dello scautismo.

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

4. Gli assistenti ecclesiastici sono nominati, ad ogni livello, dall'Autorità ecclesiastica competente e a essi si applica quanto stabilito all'art. 26, comma 5, del Codice del Terzo settore.

Art. 10 – Rapporti con altre associazioni scout e altri enti.

1. L'AGESCI cura a ogni livello la formazione alla dimensione internazionale e alla pace e promuove intensi scambi di esperienze educative con le associazioni estere e gli organismi internazionali scout.
2. L'AGESCI collabora con il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.), altre associazioni, enti privati e pubblici, con i quali può stipulare appositi protocolli d'intesa atti al conseguimento degli scopi statutari.

Art. 10 bis – Bandiera, emblema e uniforme dell'Associazione

1. L'Associazione adotta come bandiera quella italiana unitamente a quella dell'Unione Europea e a una bandiera che riproduce l'emblema dell'Associazione.
2. L'emblema dell'Associazione è l'insieme dei due simboli internazionali scout (trifoglio e giglio) come indicato dal Regolamento.
3. L'uniforme scout costituisce un fondamentale elemento identitario, rappresenta il legame di fraternità fra gli associati ed è indossata dai membri dell'Associazione come indicato nel Regolamento.

CAPO II - ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

SEZIONE A. PRINCIPI GENERALI

Art. 11 – Livelli territoriali e strutture

1. L'Associazione si articola in quattro livelli territoriali di presenza e coordinamento dell'intera realtà associativa:
 - a) livello di Gruppo
 - b) livello di Zona
 - c) livello regionale
 - d) livello nazionale.
2. Gli organi previsti per il livello di Gruppo sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) la Comunità capi;
3. Gli organi previsti per i livelli Zona e Regione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Comitato;
4. Gli organi previsti per il livello nazionale sono:
 - a) Il Consiglio generale;
 - b) Il Consiglio nazionale;
 - c) Il Comitato nazionale;
 - d) la Commissione economica nazionale;
 - e) il Collegio giudicante nazionale.
5. La Capo Guida e il Capo Scout sono organo dell'Associazione in quanto rete associativa e congiuntamente la presiedono.
6. Ciascun livello deve avere almeno sette associati persone fisiche o tre APS della stessa rete associativa.
7. Ciascun livello istituisce un Organo di controllo, anche monocratico, allorché ricorrano le condizioni di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo settore, nominato e revocato dall'assemblea del relativo livello. In tal caso, almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, codice civile.
8. Per il livello nazionale le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate dalla Commissione economica di cui all'art. 49.
9. Il fine primario delle strutture associative è quello di sostenere le Comunità capi nel servizio educativo e consentire la partecipazione dei soci alla costruzione del pensiero associativo e alla definizione delle Strategie di intervento dell'Associazione.

10. I rapporti tra i livelli associativi, nell'ambito dei compiti affidati dallo Statuto a ognuno di essi, sono ispirati a criteri di sussidiarietà.

Art.11bis – Tutela dell'immagine associativa

1. Ogni livello associativo, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, promuove la tutela dell'immagine e del buon nome dell'Associazione. A tal fine il livello associativo interessato può agire a tutela dell'immagine previo parere del Comitato nazionale, il quale può anche fare propria l'azione di tutela promossa.

Art. 12 – Progettualità e programmazione

1. Nell'ambito delle rispettive competenze ogni livello associativo utilizza strumenti e modalità progettuali per ideare i propri interventi. Questi sono tradotti in programmi che indicano le azioni concrete da intraprendere per la loro realizzazione.
2. La Comunità capi assume il ruolo centrale nella progettazione educativa; le azioni degli altri livelli associativi si pongono al servizio di essa, integrandosi tra loro e armonizzandosi con le idee di riferimento espresse nelle Strategie nazionali d'intervento, alla cui definizione e attuazione contribuiscono tutti i livelli associativi.

Art. 13 – Durata degli incarichi

1. Gli incarichi, sia elettivi che di nomina, hanno durata quadriennale salvo diverse espresse indicazioni o rinnovo dell'elezione o della nomina per un ulteriore biennio.
2. Gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, di capo Gruppo, di membro eletto di Comitati, Commissioni e Collegi, di Incaricati nominati ed eletti e di Consigliere generale non possono essere ricoperti per un periodo superiore ai sei anni consecutivi; la durata è riferita alla permanenza nel medesimo organo in cui è avvenuta l'elezione o la nomina.

Art. 14 – Diarchia e equilibrio numerico dei sessi negli organi collegiali.

1. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.
2. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

Art.16 – Incompatibilità esterne e ineleggibilità.

1. Il capo che svolge un incarico elettivo o di nomina nell'Associazione tra quelli previsti dall'art. 13, comma 2 del presente Statuto non può ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività in organismi partitici o istituzionali se non in accordo con il collegio o il Consiglio o la Comunità capi nel quale svolge il proprio servizio o di cui è espressione.
2. La Capo Guida, il Capo Scout e i membri eletti o nominati del Comitato nazionale non possono ricoprire incarichi di responsabilità e rappresentatività di rilievo nazionale in altri movimenti, organismi partitici e associazioni, fatti salvi quelli istituzionalmente previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme degli altri organismi scout nazionali e sopranazionali cui l'AGESCI aderisce.
3. I componenti dei comitati ad ogni livello e delle Comunità capi non debbono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.
4. Per ogni livello territoriale, con esclusione del livello di Gruppo, i componenti dei comitati ~~e gli incaricati, sia elettivi che di nomina,~~ devono essere capi con nomina, quale requisito di professionalità ai sensi dell'art. 26, comma 3, del Codice del Terzo settore. Per il livello di Gruppo il requisito di cui sopra è soddisfatto dall'essere socio adulto capo.

Art. 17 – Revoca dei mandati elettivi

1. L'Assemblea di ogni livello può revocare il mandato ai capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dal Regolamento.

Art.17 bis – Assemblea

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

1. L'Assemblea è l'organo di partecipazione democratica e rappresentatività e ha il compito, nell'ambito di ogni livello, di definirne le politiche e gli interventi strategici e di verificarne la loro attuazione.
2. **L'Assemblea esercita le competenze inderogabili previste dal Codice del Terzo settore, limitatamente alle competenze attribuite al relativo livello territoriale come specificato nel presente statuto, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del medesimo Codice.**
3. **In particolare, spetta all'Assemblea:**
 - a) eleggere i capi agli incarichi previsti dallo Statuto;
 - b) approvare i bilanci.
4. Ad eccezione del Consiglio generale, l'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello almeno una volta l'anno. In caso d'impossibilità essa è convocata congiuntamente dai Responsabili del livello superiore.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualora non altrimenti previsto dallo Statuto e dal Regolamento. L'Assemblea per il suo funzionamento **può dotarsi** di un proprio Regolamento.

Art.17 ter – Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di collegamento tra i livelli ed ha funzioni di programmazione.
2. Altri compiti del Consiglio sono:
 - a) concretizzare gli orientamenti associativi espressi dalle Strategie nazionali d'intervento;
 - b) contribuire alla realizzazione delle linee di politica associativa espresse dal Consiglio generale;
 - c) favorire la circolazione delle informazioni e delle esperienze;
 - d) contribuire all'istruzione dell'Assemblea;
 - e) fornire un parere sul bilancio preventivo.
3. I Consigli sono convocati dai Responsabili del livello, che li presiedono, almeno tre volte l'anno.
4. I Consigli sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza degli aventi diritto ovvero per il livello di Zona con la maggioranza dei Gruppi scout e per la Regione con la maggioranza delle Zone.
5. I Consigli deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.
6. I Consigli per il loro funzionamento possono dotarsi di proprio Regolamento.

Art. 17 quater – Comitato e collegialità

1. Il Comitato è l'organo collegiale esecutivo del livello.
2. Tutti i membri del collegio hanno pari dignità e ciascuno è responsabile dell'adempimento dei compiti assegnati al Comitato dallo Statuto e delle decisioni del collegio stesso.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dai Responsabili dei livelli.
4. I Responsabili dei livelli sono eletti al ruolo; gli altri membri del Comitato di Zona sono eletti al collegio, quelli del Comitato regionale e nazionale ~~nell'ambito del collegio~~ sono eletti all'incarico.
5. Sono compiti del Comitato:
 - a) attuare il programma e tutte le attività previste riferendone al Consiglio e all'Assemblea;
 - b) curare l'ordinaria amministrazione e deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
 - c) curare l'informazione tra i capi e gli assistenti ecclesiastici;
 - d) redigere il bilancio, curare i rapporti con il Comitato del livello inferiore;
 - e) proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'assistente ecclesiastico del livello; per il solo livello nazionale, **tale funzione è esercitata** congiuntamente a Capo Guida e Capo Scout;
 - f) proporre all'autorità ecclesiastica competente la nomina degli altri assistenti ecclesiastici previsti.
6. I Comitati, ai vari livelli associativi, sono validamente costituiti con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e deliberano con la maggioranza semplice dei presenti.

Art.17 quinquies – I Responsabili del livello

1. Ogni livello ha dei responsabili, che per il Gruppo sono i Capigruppo.

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

2. I Responsabili dei livelli hanno congiuntamente la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio. Essi danno esecuzione congiuntamente agli atti di straordinaria amministrazione e possono compiere disgiuntamente quelli di ordinaria amministrazione, deliberati dal Comitato o, per il livello di Gruppo, dalla Comunità capi.
3. Sono inoltre compiti dei Responsabili dei livelli corrispondenti alle strutture:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio e il Comitato, ove previsto al livello territoriale;
 - b) per i livelli di **Gruppo**, Zona e Regione convocare l'Assemblea;
 - c) curare i rapporti con il Comitato del livello superiore;
 - d) curare nell'ambito del livello e in sintonia con gli altri membri del Comitato o, per il livello di gruppo, della Comunità capi, i rapporti con gli organismi civili ed ecclesiali, con le altre associazioni educative, con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione;
 - e) dirimere le controversie non risolte dal livello inferiore, sentito il Comitato;
4. I Responsabili del livello nazionale, denominati Presidenti del Comitato nazionale, inoltre rappresentano l'Associazione a tutti gli eventi internazionali del guidismo e dello scautismo.
5. I Responsabili del livello possono conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a dipendenti e/o a incaricati, mediante il rilascio di procure, generali o speciali, per singoli atti o categorie di atti.
6. Se per dimissioni o altra causa la Responsabile o il Responsabile del livello sono impossibilitati a esercitare le loro funzioni, queste sono svolte per intero fino alla successiva Assemblea da chi permane in carica, o se ambedue impossibilitati, dal componente più anziano di carica del Comitato o, in assenza di questo e per il livello di Gruppo, da un capo o una capo a ciò nominato/a dai Responsabili del livello superiore. Per il livello nazionale tale nomina è fatta dalla Capo Guida e dal Capo Scout.

SEZIONE B. LIVELLO DI GRUPPO

Art. 19 – Gruppo: definizione e scopi

1. Il Gruppo è l'organismo educativo fondamentale per l'attuazione del metodo.

Art. 20 – Unità

1. Le unità scout sono costituite dai soci giovani, dai loro capi, dagli assistenti ecclesiastici e si distinguono in:
 - a) cerchio di coccinelle e branco di lupetti;
 - b) reparto di guide e reparto di esploratori
 - c) comunità di scolte e comunità di rover.
2. Le unità possono essere monosessuali o miste.

Art. 20-bis – Assemblea

1. **Ogni gruppo ha un'assemblea dei soci che svolge le funzioni previste all'art. 17 bis e attribuisce annualmente alla Comunità capi la responsabilità dell'azione educativa.**

Art. 21 – Comunità capi

1. La Comunità capi, formata dai capi e dagli assistenti ecclesiastici appartenenti al Gruppo, garantisce l'attuazione dell'intero ciclo formativo scout costituendo una o più unità di ciascuna delle Branche.
2. Compiti della Comunità capi sono:
 - a) l'elaborazione e la gestione del progetto educativo;
 - b) l'approfondimento dei problemi educativi;
 - c) la formazione permanente e la cura del tirocinio dei capi;
 - d) l'inserimento e la presenza dell'Associazione nell'ambiente locale.
3. La Comunità capi, nelle forme che ritiene più opportune:
 - a) esprime tra i capi della comunità che hanno conseguito la nomina dell'Associazione, una capo Gruppo e un capo Gruppo o, qualora il Gruppo sia mono-sessuale, una capo Gruppo o un capo Gruppo dello stesso genere del Gruppo;
 - b) affida gli incarichi di servizio nelle unità;

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

- c) cura i rapporti con gli ambienti educativi nei quali vivono i bambini, i ragazzi ed i giovani censiti nel Gruppo;
 - d) cura l'ordinaria amministrazione e delibera in merito agli atti e alle decisioni di straordinaria amministrazione;
 - e) **predispone, ai fini dell'approvazione, il bilancio del Gruppo;**
 - f) propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina dell'assistente ecclesiastico di Gruppo ed eventualmente degli assistenti ecclesiastici di unità.
4. Qualora la Comunità capi non sia nelle condizioni di ottemperare quanto previsto dal punto a) del comma precedente può chiedere l'autorizzazione al censimento del Gruppo nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 22 – Progetto educativo del Gruppo

1. Il progetto educativo del Gruppo, ispirandosi ai principi dello scoutismo e al Patto associativo, individua le aree d'impegno prioritario per il Gruppo a fronte delle esigenze educative emergenti dall'analisi dell'ambiente in cui il Gruppo opera e indica i conseguenti obiettivi e percorsi educativi.
2. Il progetto educativo è periodicamente verificato e rinnovato dalla Comunità capi.

SEZIONE C. LIVELLO DI ZONA

Art. 23 – Zona: definizione e scopi

1. La Zona scout è la struttura composta **dai soci appartenenti ai** Gruppi **esistenti e** operanti in un ambito territoriale contiguo.
2. La definizione territoriale e conseguentemente il numero dei Gruppi formanti la Zona sono stabiliti dal Consiglio regionale con deliberazione motivata e riesaminati periodicamente.
3. Scopi della Zona sono:
 - a) promuovere e curare la formazione e la crescita delle Comunità capi;
 - b) contribuire alla formazione ricorrente dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
 - c) coordinare i Gruppi esistenti e promuovere la costituzione di nuovi Gruppi;
 - d) contribuire alla definizione delle politiche associative e delle strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione.

Art. 24 – Progetto di Zona

1. Nell'ambito degli scopi statutari della Zona, il progetto di Zona prevede obiettivi specifici che, in raccordo anche con i progetti educativi delle Comunità capi della Zona, diano risposta alle esigenze educative e formative emergenti dalla realtà associativa e territoriale. Esso, inoltre, conterrà le azioni da intraprendere per lo sviluppo dello scoutismo nel territorio.
2. Il progetto di Zona ha durata compresa fra i due e i quattro anni.

Art. 26 – Assemblea di Zona

- 1. L'Assemblea di Zona è costituita dai componenti delle Comunità capi in rappresentanza dei Gruppi appartenenti alla Zona, nonché dai soci persone fisiche direttamente aderenti al livello di Zona.**
2. L'assemblea di Zona, oltre a quanto previsto dall'art.17 *bis*, ha i seguenti compiti:
 - a) stabilire il numero di componenti del Comitato di Zona;
 - b) eleggere, tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione e sono censiti nella Zona, i Responsabili di Zona, gli altri membri del Comitato di Zona ed i Consiglieri generali;
 - c) discutere le linee di indirizzo delle azioni prioritarie regionali previste dall'art. 33 comma **1 lett. a)** dello Statuto;
 - d) discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le Strategie nazionali di intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - e) deliberare l'eventuale delega al Consiglio di Zona di tutte le competenze del Comitato qualora il numero dei Gruppi che compongono la Zona sia inferiore al numero minimo indicato nel Regolamento; in questo caso l'approvazione e la verifica del programma di Zona competono all'Assemblea.

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

3. Periodicamente, in coerenza con la durata del progetto di Zona, l'Assemblea ha il compito di:
 - a) leggere a livello di Zona lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
 - b) individuare e analizzare le esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici della Zona;
 - c) verificare il progetto di Zona giunto a scadenza;
 - d) elaborare e deliberare il progetto di Zona definendone anche la durata.

Art. 27 – Consiglio di Zona

1. Il Consiglio di Zona, oltre a quanto previsto dall'art.17 ter, ha i seguenti compiti:
 - a) promuovere la formazione e la crescita delle Comunità capi attraverso la presenza e il ruolo dei capi Gruppo;
 - b) tutelare, sostenere e valorizzare la proposta educativa delle Comunità capi;
 - c) favorire il dibattito e il confronto fra le Comunità capi, il collegamento tra queste, gli altri livelli associativi e il territorio e la circolazione delle informazioni, operando una sintesi del pensiero associativo emergente;
 - d) redigere il progetto di Zona secondo le indicazioni dell'Assemblea di Zona;
 - e) approvare e verificare i programmi annuali per la realizzazione del progetto di Zona, comprensivi di tutte le attività coinvolgenti i soci giovani e i soci adulti;
 - f) assumere i compiti del Comitato, qualora deliberato in tal senso dall'Assemblea, affidando a membri del Consiglio stesso gli incarichi alle Branche e quelli previsti in base al progetto di Zona.
2. Fanno parte del Consiglio:
 - a) i componenti il Comitato di Zona;
 - b) i Capi Gruppo e gli assistenti ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona;
 - c) i Consiglieri generali eletti in Zona;
 - d) con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti in Zona.

Art. 28 – Comitato di Zona

1. Oltre a quelli previsti dall'art.17 quater, è compito del Comitato di Zona autorizzare il censimento di Gruppi e di unità e la formazione di nuovi Gruppi e unità.
2. Fanno parte del Comitato:
 - a) una Responsabile e un Responsabile;
 - b) un assistente ecclesiastico;
 - c) da tre a otto capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione e che assumono incarichi specifici in base al progetto di Zona e per delega, in mancanza di Incaricati appositamente nominati dal Comitato di Zona, la cura delle tre Branche.
3. Partecipano alle riunioni del Comitato i Consiglieri generali eletti in Zona con solo diritto di parola.
4. Il Comitato di Zona può avvalersi del supporto di Incaricati che nomina sotto la propria responsabilità.

SEZIONE D. LIVELLO REGIONALE

Art. 30 – Regione: definizione e scopi

1. La Regione è la struttura composta **dai soci appartenenti ai Gruppi delle** ~~dalle~~ Zone esistenti nel territorio della Regione amministrativa. Eventuali eccezioni, in accordo con le Regioni interessate, saranno stabilite con deliberazioni dei rispettivi Consigli regionali e approvate dal Consiglio nazionale.
2. Scopi della Regione sono:
 - a) realizzare il collegamento tra le Zone e curare l'informazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici;
 - b) promuovere la sintesi della lettura dello stato dell'Associazione, della realtà giovanile e delle esigenze dei capi e degli assistenti ecclesiastici operate dalle Zone nell'elaborazione dei propri progetti;

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

- c) contribuire alla definizione delle politiche associative e delle strategie nazionali d'intervento e curarne la diffusione e l'attuazione;
- d) valorizzare e diffondere le esperienze metodologiche esistenti in Regione;
- e) promuovere la conoscenza a livello nazionale delle esperienze della Regione;
- f) assicurare, in collaborazione con la Formazione capi nazionale, i momenti del percorso formativo di competenza regionale.

Art. 32 – Assemblea regionale

- 1. L'Assemblea regionale è composta da tutti i capi e gli assistenti ecclesiastici censiti nella Regione, **in rappresentanza dei soci Gruppi appartenenti alla Regione, nonché dai soci persone fisiche direttamente aderenti al livello di Zona e a quello regionale.**
- 2. **L'Assemblea regionale medesima può deliberare di** adottare la forma dell'Assemblea delegata. **In tal caso, le modalità tramite le quali i capi e gli assistenti ecclesiastici censiti nella Regione partecipano all'Assemblea** sono deliberate dal Consiglio generale.
- 3. L'Assemblea regionale, oltre a quanto previsto dall'art.17 bis, ha i seguenti compiti:
 - a) approvare il programma regionale e verificarne l'attuazione, partendo dalle indicazioni prioritarie identificate dal Consiglio regionale;
 - b) stabilire la composizione del Comitato regionale;
 - c) eleggere tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione censiti nella Regione, i Responsabili, gli altri membri del Comitato ed un'Incaricata ed un Incaricato per ogni Branca;
 - d) discutere sugli orientamenti di politica associativa del livello nazionale che costituiranno le strategie nazionali di intervento e su quelli posti all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - e) discutere di argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio generale;
 - f) deliberare l'eventuale delega al Consiglio regionale delle competenze in merito al programma regionale.

Art. 33 – Consiglio regionale

- 1. Il Consiglio regionale, oltre a quanto previsto dall'art.17 ter, ha i seguenti compiti:
 - a) identificare le azioni prioritarie regionali riguardanti il sostegno alle Zone per la realizzazione dei loro compiti;
 - b) stabilire i confini tra le Zone della Regione;
 - c) deliberare in merito ai programmi e verificarne l'attuazione, ove a ciò specificamente delegato dall'Assemblea regionale.
- 2. Fanno parte del Consiglio regionale:
 - a) i componenti il Comitato regionale;
 - b) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;
 - c) gli Incaricati regionali alle Branche;
 - d) i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - e) con solo diritto di parola gli Incaricati nominati e i Consiglieri generali nominati per un anno da Capo Guida e Capo Scout e censiti in Regione.

Art. 34 – Comitato regionale

- 1. Il Comitato regionale, oltre a quanto previsto dall'art.17 quater, ha i seguenti compiti:
 - a) organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi previsti per il livello regionale;
 - b) vigilare sull'andamento gestionale e amministrativo della Cooperativa che opera nella Regione.
- 2. Fanno parte del Comitato:
 - a) una Responsabile e un Responsabile regionale;
 - b) un Assistente ecclesiastico regionale;
 - c) da tre a sei capi che assumono gli incarichi:
 - i) della Formazione capi;
 - ii) dell'Organizzazione;
 - iii) del Coordinamento metodologico.
- 3. Il Comitato regionale nomina, sotto la propria responsabilità, tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione e sono censiti nella Regione:
 - a) una/un Incaricata/o alla comunicazione;
 - b) una/un Incaricata/o alla protezione civile;

- c) eventuali Incaricate/i finalizzati a compiti specifici.
4. Il Comitato regionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al programma.
5. Il Comitato regionale si riunisce in forma allargata agli Incaricati regionali alle Branche e, quando lo ritiene necessario, agli Incaricati regionali nominati, almeno tre volte l'anno per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni gli Incaricati regionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

SEZIONE E. LIVELLO NAZIONALE

Art. 37 – Livello nazionale: definizione e scopi

1. Il livello nazionale assicura il riferimento unitario di appartenenza **di tutti gli degli** associati.
2. Sono scopi del livello nazionale:
 - a) favorire e promuovere il collegamento ed i rapporti tra le Regioni;
 - b) definire l'indirizzo politico dell'Associazione, sviluppando i contenuti del Patto associativo ed il pensiero associativo, derivante dalla sintesi delle idee degli associati;
 - c) custodire il patrimonio pedagogico-metodologico dell'Associazione e curarne l'aggiornamento;
 - d) curare lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'Associazione;
 - e) promuovere la formazione dei capi e degli assistenti ecclesiastici e curarne l'unitarietà;
 - f) curare l'informazione fra gli associati e fra le strutture associative;
 - g) curare l'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione a livello nazionale e reperire risorse e strumenti economici e patrimoniali a sostegno del funzionamento e delle iniziative dell'Associazione;
 - h) curare i rapporti internazionali del guidismo e dello scoutismo;
 - i) curare la conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico/documentale;
 - j) promuovere la ricerca, lo studio e l'approfondimento negli ambiti di interesse dell'Associazione al fine di elaborare contributi originali nei confronti del mondo dell'educazione, anche mediante l'attività di un Centro studi e ricerche nazionale.

Art. 38 – Strategie nazionali d'intervento

1. Nell'ambito degli scopi statutari del livello nazionale, sono identificati:
 - a) le Strategie nazionali d'intervento che definiscono gli ambiti e le idee di riferimento per l'azione dei soci adulti e per la politica associativa di tutti i livelli;
 - b) gli obiettivi prioritari per l'attuazione dei compiti assegnati dallo Statuto al livello nazionale.
2. Le Strategie nazionali d'intervento hanno durata compresa tra due e quattro anni.

Art. 40 – Capo Guida e Capo Scout

1. La Capo Guida e il Capo Scout:
 - a) presiedono congiuntamente l'AGESCI;
 - b) garantiscono e rappresentano l'unità dell'Associazione in Italia e all'estero;
 - c) promuovono l'attuazione dei principi contenuti nel presente Statuto e nel Patto associativo.
2. Sono compiti della Capo Guida e del Capo Scout:
 - a) convocare il Consiglio generale definendone l'ordine del giorno, presiederlo e curare la pubblicazione delle deliberazioni;
 - b) nominare i capi dell'Associazione **previsti dell'art. 7, comma 2, lett. b);**
 - c) nominare facoltativamente annualmente e per un mandato di dodici mesi fino a cinque Consiglieri generali;
 - d) conferire le onorificenze associative;
 - e) dirimere, in ultima istanza, le controversie non risolte negli altri livelli associativi, fornendo, se necessario, l'interpretazione autentica di quanto contenuto nel Patto associativo, nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni del Consiglio generale;

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

- f) pronunciarsi sui ricorsi presentati contro i provvedimenti assunti dal Collegio giudicante nazionale;
 - g) nominare, sentito il Presidente della Cooperativa interessata, i Responsabili regionali di riferimento, il Consiglio Nazionale e la Commissione economica, il collegio arbitrale che dispone la revoca della denominazione di "Rivendita ufficiale scout".
3. La Capo Guida e il Capo Scout partecipano alle riunioni del Comitato nazionale senza diritto di voto. Se per dimissioni o per altra causa la Capo Guida o il Capo Scout non possono più esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte, fino al successivo Consiglio generale, da chi permane in carica; se entrambi non possono esercitare le loro funzioni, queste vengono assunte congiuntamente dai Presidenti del Comitato nazionale, fino al successivo Consiglio generale, da convocarsi entro quattro mesi.

Art. 41 – Consiglio generale.

- 1. Il Consiglio generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione di cui esprime la volontà a livello nazionale.
- 2. Il Consiglio generale, oltre che per quanto previsto dall'art.17 bis, ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare su temi di indirizzo politico dell'Associazione;
 - b) deliberare in merito alle elaborazioni pedagogiche del metodo;
 - c) deliberare sulle modifiche allo Statuto, ai Regolamenti e al Patto associativo inserite all'ordine del giorno;
 - d) eleggere:
 - iv) la Capo Guida e il Capo Scout;
 - v) i membri del Comitato nazionale;
 - vi) un'Incaricata ed un Incaricato per ogni Branchia
 - vii) i membri della Commissione economica
 - viii) quattro membri del Collegio giudicante nazionale tra i Consiglieri generali;
 - e) discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- 3. Periodicamente, in coerenza con la durata delle Strategie nazionali d'intervento, il Consiglio generale ha il compito di:
 - a) leggere a livello nazionale lo stato dell'Associazione e la realtà giovanile;
 - b) verificare le Strategie nazionali d'intervento giunte a scadenza;
 - c) elaborare e deliberare le nuove Strategie nazionali d'intervento definendone anche la durata, compresa tra due e quattro anni.
- 4. Il Consiglio generale può delegare al Consiglio nazionale deliberazioni su argomenti di non primaria importanza, con esclusione comunque di modifiche allo Statuto, al Patto associativo, al Regolamento del Consiglio generale e di elezioni e deliberazioni relative ai bilanci associativi.
- 5. Fanno parte del Consiglio generale:
 - a) la Capo Guida e il Capo Scout;
 - b) i Consiglieri generali eletti nelle Zone;
 - c) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
 - d) i componenti il Comitato nazionale;
 - e) gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branchie;
 - f) i Consiglieri generali nominati annualmente dalla Capo Guida e dal Capo Scout.
- 6. Al Consiglio generale partecipano inoltre:
 - a) con solo diritto di parola gli Incaricati nazionali nominati e i componenti della Commissione economica nazionale;
 - b) con solo diritto di parola sugli argomenti di loro competenza i componenti e i membri permanenti del Collegio giudicante nazionale decaduti dall'incarico di Consigliere generale, il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna e il Presidente della Fiordaliso.
- 7. Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno. Esso è convocato in sessione straordinaria dalla Capo Guida e dal Capo Scout, congiuntamente, ogni volta che lo ritengano necessario; è anche convocato su richiesta del Comitato nazionale, del Consiglio nazionale o di un terzo dei Consiglieri generali.

Art. 44 – Consiglio nazionale

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quanto previsto dall'art.17 ter, ha i seguenti compiti:
 - a) deliberare in merito ai programmi sulla base degli obiettivi prioritari previsti dalla lettera b - I comma dell'art. 38 e verificarne l'attuazione;
 - b) deliberare su argomenti oggetto di delega del Consiglio generale;
 - c) curare e favorire i rapporti tra le Regioni e tra queste e il Comitato nazionale;
 - d) approvare il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti su proposta del Comitato nazionale;
 - e) ratificare, nei casi espressamente previsti dal Regolamento AGESCI, i provvedimenti del Collegio giudicante nazionale;
 - f) esprimere un parere sul piano aziendale della Fiordaliso, e contribuire al suo sviluppo a livello regionale;
 - g) approvare il Piano pluriennale di Sistema AGESCI nazionale.
2. Il Consiglio nazionale, periodicamente, ha il compito di elaborare e deliberare, partendo dalle Strategie nazionali d'intervento, gli obiettivi prioritari previsti dalla lettera b – I comma dell'art. 38 stabilendone la durata e verificandone il loro raggiungimento.
3. Fanno parte del Consiglio nazionale:
 - a) i componenti il Comitato nazionale;
 - b) i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici regionali;
 - c) gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche.
4. Partecipano inoltre al Consiglio nazionale, con solo diritto di parola:
 - a) la Capo Guida e il Capo Scout;
 - b) gli altri Incaricati nazionali previsti dall'art. 45 dello Statuto;
 - c) Il Presidente della Commissione economica limitatamente alle competenze della stessa.
5. Partecipano infine al Consiglio nazionale come invitati permanenti:
 - a) Il Presidente dell'Ente nazionale Mario di Carpegna;
 - b) il Presidente della Fiordaliso Società Cooperativa.

Art. 45 – Comitato nazionale

1. Il Comitato nazionale, oltre a quanto previsto dall'art.17 quater, ha i seguenti compiti:
 - a) curare e sostenere lo sviluppo della Formazione capi a tutti i livelli e organizzare gli eventi del percorso formativo dei capi e degli assistenti ecclesiastici previsti per il livello nazionale;
 - b) curare i rapporti istituzionali con gli organismi civili ed ecclesiali e nelle sedi internazionali del guidismo e dello scautismo;
 - c) predisporre il Codice etico e i suoi eventuali aggiornamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale.
2. Il Comitato nazionale è composto da dieci membri:
 - a) una Presidente e un Presidente del Comitato nazionale;
 - b) l'Assistente ecclesiastico generale;
 - c) un'Incaricata e un Incaricato alla Formazione capi;
 - d) l'Assistente ecclesiastico alla Formazione capi;
 - e) un'Incaricata e un Incaricato al Coordinamento metodologico;
 - f) un'Incaricata e un Incaricato all'Organizzazione.
3. Il Comitato nazionale nomina, sotto la propria responsabilità, tra i capi che hanno conseguito la nomina dell'Associazione:
 - a) una/un Incaricata/o al Settore comunicazione;
 - b) un'Incaricata e un Incaricato al Settore rapporti internazionali;
 - c) un'Incaricata e/o un Incaricato al Settore protezione civile;
 - d) un'Incaricata e un Incaricato al Settore competenze;
 - e) un'Incaricata e un Incaricato al Settore nautico;
 - f) un'Incaricata e un Incaricato al Settore giustizia, pace e nonviolenza;
 - g) un'Incaricata e un Incaricato al Settore Foulard bianchi preferibilmente individuato tra i titolari della Comunità Foulard bianchi;
 - h) una/un Incaricata/o al coordinamento del Centro studi e ricerche nazionale;
 - i) eventuali incaricate/i ad altri Settori finalizzati a compiti specifici.
4. Il Comitato nazionale affida agli Incaricati nominati i mandati in relazione al programma.
5. Il Comitato nazionale si riunisce in forma allargata almeno tre volte all'anno con gli Incaricati e gli Assistenti ecclesiastici nazionali alle Branche e, quando ritenuto necessario, con

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

gli Incaricati ai Settori, per gli scopi previsti dal Regolamento. Alle riunioni del Comitato nazionale in forma allargata gli Incaricati nazionali alle Branche partecipano con diritto di voto.

Art. 49 - Commissione economica nazionale

1. Sono funzioni della Commissione economica nazionale:
 - a) fornire al Consiglio generale elementi di valutazione circa la gestione e la politica economico-finanziaria e amministrativa dell'Associazione, in rapporto agli scopi educativi della stessa;
 - b) garantire gli associati e i legali rappresentanti dell'Associazione circa la corretta gestione amministrativa dell'Associazione; solo a tale specifico scopo la Commissione economica vigila sull'osservanza del presente Statuto e delle leggi dello Stato, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) fornire pareri in materia economica e finanziaria al Comitato nazionale ad Ente nazionale Mario di Carpegna e alle diverse strutture del sistema AGESCI, Fiordaliso, Cooperative territoriali su richiesta degli stessi e/o del Comitato nazionale.
2. La Commissione economica nazionale è composta da cinque membri eletti dal Consiglio generale fra i capi provvisti di specifica esperienza e capacità professionali; essi eleggono al loro interno il Presidente della Commissione stessa. Durante il loro mandato i componenti la Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout.
3. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore, la Commissione economica nazionale esercita le funzioni di organo di controllo del livello nazionale. In tal caso, almeno un componente deve essere in possesso dei requisiti di cui al 2397, secondo comma, Codice Civile. Qualora nessun componente sia in possesso di tali requisiti, la Commissione procede all'integrazione con un componente, anche non socio, che ne sia in possesso.
4. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, le funzioni di revisione contabile per il livello nazionale sono esercitate da un revisore unico, oppure da un collegio di revisori, oppure da una società di revisione, secondo quanto deliberato dal Consiglio generale. Nei primi due casi, i componenti debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. La nomina dei revisori, e dei relativi supplenti, è di competenza della Commissione economica.

Art. 51 – Collegio giudicante nazionale

1. Il Collegio giudicante nazionale ha competenza esclusiva per i procedimenti disciplinari nei confronti dei capi, fatti salvi Capo Guida e Capo Scout e nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento. Per gli assistenti ecclesiastici, per analoghi motivi, è necessario rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica.
2. Il Collegio giudicante nazionale è composto da cinque membri così individuati:
 - a) membri permanenti eletti: essi sono quattro capi, di cui almeno uno del sesso minoritario, eletti dal Consiglio generale tra i Consiglieri generali; essi rimangono in carica per il periodo previsto indipendentemente dalla scadenza del mandato di Consigliere generale. I membri permanenti, allo scadere del quadriennio, possono essere rieletti per un ulteriore biennio se ancora in carica come Consiglieri generali. L'incarico di membro permanente eletto del Collegio è incompatibile con gli incarichi di Capo Guida e Capo Scout, membro del Comitato nazionale e Responsabile regionale.
 - b) Membro permanente nominato: è un componente del Comitato nazionale, dallo stesso indicato, che rimane in carica per la durata relativa alla sua permanenza nel Comitato nazionale.
3. I membri permanenti del Collegio giudicante nazionale eleggono il Presidente del Collegio stesso scegliendolo tra i membri permanenti eletti; egli rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato nel Collegio.

CAPO III Amministrazione, finanza e rendicontazione

Art. 52 – Autonomia e responsabilità di ogni livello

1. Ciascun livello dell'Associazione (Gruppo, Zona, Regione, livello nazionale) è responsabile della propria amministrazione e finanziariamente autonomo.
2. I proventi, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Gli eventuali utili e avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività ~~istituzionali~~ previste dallo Statuto.

Art. 52 bis – Rapporti di lavoro

1. L'Associazione, a ciascun livello, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che cessano di essere considerati volontari, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati per il livello interessato.
2. L'Associazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo settore.

Art. 53 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) Quote e contributi degli associati: i membri dell'Associazione contribuiscono alle necessità della propria unità e del proprio Gruppo; inoltre essi versano annualmente per l'andamento dell'Associazione una quota che, rappresentativa dell'appartenenza associativa, è fissata e ripartita dal Consiglio generale. Tale quota come ogni contributo associativo non è trasmissibile, né rivalutabile.
 - b) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e con i principi enunciati nel presente Statuto.

Art. 53 bis – Bilanci

1. L'Associazione adotta a ciascun livello territoriale un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore.
2. L'Associazione adotta altresì un bilancio sociale, a ciascun livello territoriale, al ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

~~**Art. 54 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione e di un Gruppo**~~

- ~~1. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe e, in via secondaria, ad associazioni con fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo previsto dalla normativa vigente.~~
- ~~2. In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l'eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI.~~

CAPO IV - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI SOCI ADULTI

Art. 55 – Procedimento disciplinare nei confronti dei soci adulti

1. Possono essere sottoposti a procedimento disciplinare i soli soci adulti censiti in Associazione al momento dei fatti, ad eccezione degli assistenti ecclesiastici per i quali è

DOCUMENTO DI LAVORO: ELABORATO DAL CONSIGLIO GENERALE 2019
ALLEGATO ALLA MOZIONE 24/2019

- possibile rivolgersi alla competente autorità ecclesiastica. Il procedimento viene attivato nel caso di abusi o mancanze gravi nei confronti delle norme del presente Statuto.
2. Costituiscono abusi:
 - a) i comportamenti lesivi della persona, della sua libertà o della sua dignità;
 - b) i comportamenti con cui, avvalendosi della posizione ricoperta, ci si appropria dei beni dell'Associazione o ad essa a qualunque titolo affidati ovvero li si utilizza per finalità in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
 - c) i comportamenti che, in quanto incompatibili con le finalità dell'Associazione, risultino essere gravemente lesivi del nome o dell'immagine dell'AGESCI.
 3. Costituiscono mancanze gravi i comportamenti di chi venga meno, in relazione a quanto contenuto nel presente Statuto, ai doveri di sorveglianza, prudenza e diligenza.
 4. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le modalità stabilite con apposito regolamento.
 5. Al procedimento prende parte la o il Responsabile regionale della Regione di appartenenza del socio adulto soggetto a procedimento disciplinare con una necessaria funzione consultiva. La o il Responsabile regionale che partecipa al Collegio è individuato di comune accordo tra i due Responsabili regionali della Regione interessata. Questi partecipa al Collegio giudicante nazionale limitatamente al procedimento relativo al socio adulto censito nella Regione di appartenenza ed è garante della corretta ed effettiva applicazione del provvedimento. Qualora i Responsabili regionali dichiarassero di trovarsi in una situazione di incompatibilità saranno sostituiti da un membro eletto del Comitato regionale. (spostamento)

Art. 56 – Provvedimenti disciplinari e cautelari nei confronti dei soci adulti

1. Il Collegio giudicante nazionale, all'esito del procedimento descritto dal regolamento, può assumere uno dei seguenti provvedimenti:
 - a) censura;
 - b) sospensione temporanea (da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni);
 - c) radiazione, ovvero inibizione ad un futuro censimento nel caso in cui la persona sottoposta a procedimento non risulti più censita al momento del provvedimento.
2. Contro il provvedimento disciplinare o di archiviazione assunto, il socio adulto sanzionato, nonché chi ha promosso l'azione, possono proporre ricorso alla Capo Guida e al Capo Scout esclusivamente in tema e a garanzia del rispetto delle norme procedurali previste dal regolamento; gli stessi decidono definitivamente sull'eventuale riapertura del procedimento.
3. Nel corso del procedimento può essere assunto nei confronti del socio adulto un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio contro cui non è possibile ricorrere.
4. Nel caso in cui per i fatti contestati, integranti fattispecie penalmente rilevanti, il socio adulto sia stato sottoposto a misura cautelare personale dall'autorità giudiziaria e dall'istruttoria del procedimento disciplinare non emergano ulteriori elementi di valutazione per la decisione, il Collegio giudicante nazionale, disposta la sospensione del procedimento, può disporre, nei confronti del socio adulto, un provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, non impugnabile e prorogabile fino alla chiusura del procedimento.
5. Nel caso in cui il procedimento sia promosso nei confronti di un adulto non più censito, il procedimento viene archiviato e all'interessato è dato avviso che per un futuro censimento, qualora volesse tornare a far parte dell'Associazione, dovrà preliminarmente richiedere l'attivazione di un nuovo procedimento, all'esito del quale il Collegio giudicante nazionale, espletata l'istruttoria, potrà adottare, in quanto compatibili, uno dei provvedimenti di cui al comma 1 previo eventuale censimento ovvero autorizzare il censimento senza applicazione di alcun provvedimento se ritiene che i fatti contestati siano privi di rilevanza disciplinare.
6. È sempre garantito il diritto alla difesa.

CAPO V - NORME FINALI

Art. 57 – Sede dell’Associazione

1. L’AGESCI ha la sua sede nazionale in Roma.

Art. 60 – Regolamenti

1. I regolamenti sono norme emanate dall’Associazione, in tutte le sue articolazioni, per disciplinare il funzionamento della vita associativa.
2. I regolamenti non possono porsi in contrasto con il presente Statuto.

Art. 61 – Modifiche allo Statuto e al Patto associativo

1. Le modifiche al presente Statuto e al Patto associativo sono deliberate dal Consiglio generale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto ad eccezione degli artt.1, 3, 3bis del presente articolo e dell’art. 62, per i quali è richiesta la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto.

Art. 62 – Destinazione dei beni in caso di scioglimento

1. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, **ai sensi dell’articolo 9 del Codice del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore individuati nella delibera di scioglimento.**
2. In caso di scioglimento di un Gruppo i beni esistenti, al netto delle passività, verranno depositati presso il Comitato di Zona competente, che li terrà a disposizione per l’eventuale ricostituzione del Gruppo stesso. Qualora al termine dei tre anni associativi successivi a quello dello scioglimento non avvenisse tale ricostituzione, i beni verranno devoluti ai Gruppi locali AGESCI.
3. **In caso di scioglimento di una Zona, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello regionale nel quale quella Zona è ricompresa.**
4. **In caso di scioglimento di una Regione, i beni esistenti, al netto delle passività, verranno devoluti al livello nazionale.**

Art. 63 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

NOTA DI RILIEVO: da considerare la possibilità di prevedere NORME TRANSITORIE qualora si voglia approvare articoli di cui posporre l’entrata in vigore.

Ad esempio:

“Art. 64 – Norme transitorie

1. **Le disposizioni di cui agli art. [???] entreranno in vigore alla data di entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore.”**